

NOTA PER LA STAMPA

Banche: ABI, siglato accordo "Nuove misure per il credito alle pmi"

Hanno firmato la nuova moratoria il Ministro Corrado Passera, il Vice Ministro Vittorio Grilli, l'ABI e le altre associazioni d'impresa

È stata firmata oggi a Roma l'intesa "Nuove misure per il credito alle pmi" dall'ABI e da Alleanza Cooperative Italiane (che riunisce Legacoop, Confcooperative, AGCI); Assoconfidi, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Rete Imprese Italia (che riunisce Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Casartigiani). Hanno siglato l'intesa anche Corrado Passera, Ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Vittorio Grilli, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'obiettivo dell'accordo è quello di "assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive". Di qui l'azione per "creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità ed una maggiore facilità nel traghettare le imprese verso un'auspicata inversione del ciclo economico".

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:

- Operazioni di sospensione dei finanziamenti.

In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing "immobiliare" e "mobiliare".

Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni.

- Operazioni di allungamento dei finanziamenti.

È prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.

Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analogha facilitazione secondo quanto previsto dall'Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all'allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.

- Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.

Sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

Le imprese che possono beneficiare delle misure previste nell'accordo sono le piccole e medie operanti in Italia di tutti i settori, definite dalla normativa comunitaria; vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro. Al momento della presentazione della domanda devono essere "in bonis", ossia non devono avere nei confronti della banca "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni.

Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni. Nel caso l'impresa non abbia ritardati pagamenti, le domande per sospensione della rate di mutui, dei canoni di leasing e di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve per sostenere le esigenze di cassa si intendono ammesse dalla banca, salvo esplicito rifiuto.

Le banche che decidono di aderire all'accordo lo comunicano all'ABI, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni. Le richieste dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012. Le domande di allungamento dei mutui che a questa data dovessero essere ancora in sospensione potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.

Altri accordi nei prossimi 2 mesi

Nel corso dei prossimi 2 mesi c'è l'impegno a definire nuovi accordi per:

- favorire il finanziamento per la realizzazione di nuovi ordini, incoraggiare progetti di investimento e il consolidamento delle passività;
- agevolare un rapido smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, attraverso la certificazione dei crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili, oppure attraverso altre forme di anticipazione di questi crediti;
- valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle pmi.

Roma, 28 febbraio 2012

Nuove misure per il credito alle PMI

1. Premessa e obiettivi

- L'economia italiana è entrata in una nuova fase recessiva. La domanda di consumi e di investimenti è in calo. Tale situazione si rileva particolarmente critica in quanto segue e si accompagna ad un periodo di forti tensioni sui mercati finanziari ed in particolare dei mercati del debito sovrano. Inoltre, questa fase recessiva si manifesta dopo un breve lasso temporale rispetto alla recessione che si è registrata nel biennio 2008-2009.
- Il negativo andamento della domanda aggregata incide in misura rilevante sulla struttura produttiva del nostro Paese e nello specifico sulle Piccole e Medie Imprese, asse portante della nostra economia.
- In tale contesto, si creano forti tensioni nella gestione finanziaria delle imprese e si generano difficoltà sia nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari già contratti sia nell'accesso a nuove forme di finanziamento.
- È fondamentale, proprio in questo momento, assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie nei confronti delle imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive. L'obiettivo è quello di creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità ed una maggiore facilità nel traghettare le imprese verso un'auspicata inversione del ciclo economico.
- Il Parlamento ha impegnato il Governo, ed in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, a sollecitare la rappresentanza del settore bancario a trovare soluzioni condivise con le rappresentanze degli altri settori produttivi per individuare una serie di misure volte a rafforzare l'afflusso di credito alle piccole e medie imprese sane.

2. Interventi finanziari in favore delle imprese

Per realizzare il suddetto obiettivo, l'accordo identifica i seguenti interventi finanziari:

A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

1. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito "mutui"), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali.
2. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di *leasing* rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare".

B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

3. Operazioni di allungamento della durata dei mutui.
4. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.
5. Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

6. Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

2.A Operazioni di sospensione dei finanziamenti

- Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di *leasing* finanziario che: i) risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI del 3 agosto 2009 (di seguito "Avviso Comune") o del presente accordo.
- Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
- Ai fini delle operazioni di sospensione di cui al presente paragrafo 2.A, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
- Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

2.B Operazioni di allungamento dei finanziamenti

- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che: i) risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.

- Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.
- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall'Avviso Comune ovvero dal punto A.1 del presente accordo. In tal caso, l'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione.
- Le operazioni di allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle anticipazioni su crediti potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

2.C Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

- Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si impegnano a concedere, alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa e comunque se tali aumenti siano rilevanti ai fini della agevolazioni fiscali di cui al citato decreto legge.

3. Imprese beneficiarie

- Possono beneficiare degli interventi previsti dal paragrafo 2 del presente accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
- Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca o dall'intermediario finanziario vigilato (d'ora in poi, banca) come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis").

4. Condizioni di realizzazione delle operazioni

- Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle

operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.

- Sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario le operazioni di cui al punto A e ai punti B.4 e B.5, nonché le operazioni di cui ai punti B.3 il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca.
- Qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione.
- Le operazioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate di norma senza la richiesta di garanzie aggiuntive, a meno che queste non siano funzionali alla realizzazione dell'operazione a condizioni economiche più vantaggiose per l'impresa.
- Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.
- Nel caso di finanziamenti che non beneficiano della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, tale copertura potrà essere acquisita in relazione alla sola parte aggiuntiva di piano di ammortamento che si realizza a seguito dell'operazioni di allungamento.

5. Istruttoria delle domande

- Le operazioni di cui al paragrafo 2 saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell'intervento.
- Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
- Le imprese richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.
- Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.
- Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta di realizzazione delle operazioni di cui ai punti A 1, A 2, B.4 e B 5 si intende ammessa dalla banca, salvo esplicito rifiuto.

6. Validità dell'accordo



- Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all'ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione.
- L'accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell'impresa. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo.
- Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall'ABI. Le domande di allungamento dei mutui (ai sensi del punto B.3) che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione (ai sensi del punto A.1), potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.
- Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l'ABI si impegna promuovere l'iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle imprese adeguata informazione circa le banche aderenti.


7. Ulteriori impegni delle parti

- Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, con la pubblicazione periodica dei risultati sui siti istituzionali dei Ministeri.
- Le parti firmatarie si impegnano a concordare eventuali interventi per facilitare l'implementazione delle iniziative previste dal presente accordo, anche con riferimento alle altre misure che saranno oggetto di valutazione. Tutto ciò ad integrazione di quanto già previsto al punto 9 dell'Avviso Comune sottoscritto il 3 agosto 2009.
- Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente accordo, previa valutazione della banca, possano fruire, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo di garanzia per le PMI ovvero del Fondo ISMEA, le parti firmatarie si impegnano a proporre al Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI ed alla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente accordo, in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse degli stessi fondi. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all'operatività dell'accordo.
- Le parti firmatarie si impegnano a definire accordi, nel corso dei prossimi 2 mesi, per misure volte a:
 - favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini ovvero favorire progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie;

- agevolare un rapido smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione rendendo operativi meccanismi che consentano di certificare i crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili, ovvero attraverso altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore bancario;
- valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle PMI.

Roma, 28 febbraio 2012


 Ministero dell'Economia e delle Finanze

 Ministero dello Sviluppo Economico

 Associazione Bancaria Italiana

Legacoop
 Confcooperative
 AGCI
 riunite in 
 Alleanza delle Cooperative Italiane
 Assoconfidi 
 CIA 
 CLAAI 
 Coldiretti 
 Confagricoltura 
 Confapi 
 Confedilizia 
 Confetra 
 Confindustria 
 Cna
 Confartigianato
 Confesercenti
 Confcommercio
 Casartigiani
 riunite in
 Rete Imprese Italia 



Imprese che possono richiedere la sospensione per un anno della quota capitale delle rate di mutuo o del leasing (e per l'allungamento della durata dell'anticipazione su crediti)

Sono un'impresa

1. Se "rispetto il parametro della dimensione"

Cioè se sono un'impresa con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro)

e

2. Se alla data di presentazione della domanda di sospensione, non ho posizioni classificate come "sofferenze" o "partite incagliate" o "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni" o procedure esecutive in corso (cioè sono una impresa in bonis)

allora posso fare la domanda alla mia banca.

Se sono un'impresa che rispetta questi parametri e la mia banca aderisce all'Accordo comune,

- **la banca avvia l'iter di valutazione**, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.

e quindi, ci sono **diverse possibilità**:

a) se l'impresa alla data della presentazione della domanda è classificata "in bonis" e non ha ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'accordo, salvo esplicito rifiuto

oppure

b) se nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa non ha posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ma ha un ritardo di pagamento inferiore a 90 giorni, la domanda sarà valutata attentamente dalla banca per capire se esistano le condizioni della continuità aziendale.

Imprese che possono richiedere l'allungamento della durata dei mutui

Sono un'impresa

1. Se "rispetto il parametro della dimensione"

Cioè se sono un'impresa con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro)

e

2. Se alla data di presentazione della domanda di allungamento, non ho posizioni classificate come "sofferenze" o "partite incagliate" o "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni" o procedure esecutive in corso (cioè sono una impresa in bonis)

Allora posso fare la domanda alla mia banca, anche se ho fruito della sospensione ai sensi dell'Avviso comune del 3/8/2009 oppure ai sensi delle "Nuove misure per il credito alle PMI"

Se sono un'impresa che rispetta questi parametri,

- **la banca avvia l'iter di valutazione**, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, anche per valutare la capacità di continuità aziendale.

Se il finanziamento per il quale si richiede l'operazione di allungamento ha durata residua, comprensiva del periodo di allungamento, non superiore a 3 anni, ovvero l'operazione di allungamento fruisce della copertura del Fondo di garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca, il tasso di interesse al quale è realizzata l'operazione è pari a quello contrattuale.

Il periodo massimo di allungamento previsto è pari alla durata della vita residua del mutuo. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari

I finanziamenti che fruiscono dell'allungamento continuano ad essere segnalati in bonis ai fini di vigilanza.

Nuove misure per l'accesso al credito delle PMI

Domande e risposte

1) Quali imprese possono beneficiare delle misure previste dall'accordo?

Possono beneficiare delle misure previste dall'accordo le piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, che al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso.

2) A quali tipologie di mutuo si applica la sospensione delle rate?

La sospensione si applica a tutti i finanziamenti a medio e lungo termine, ipotecari e non, il cui rientro sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento, in essere alla data del 28 febbraio 2012. In pratica, ciò che rileva, è la forma giuridica del finanziamento e il fatto che questo non sia a breve termine (cioè non sia inferiore a 18 mesi).

3) Come si realizzano le operazioni di sospensione delle rate? E a quali condizioni?

Attraverso la sospensione le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario non verranno "accodate" dopo l'ultima rata di ammortamento prevista, ma costituiranno le quote capitale che il cliente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione. Quindi, di fatto, è come se il piano di ammortamento originario "slittasse" in avanti per il periodo della sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l'importo delle quote capitale fissate contrattualmente.

Esempio di sospensione per un mutuo di 100 mila euro da rimborsare in 10 anni con un tasso del 5% e rate annuali. Nelle tabelle sono riportati il piano di ammortamento originario e quello successivo alla sospensione. Se la sospensione avviene ad esempio dopo il pagamento della quinta rata e immaginiamo sospesa la quota capitale della sesta rata, la quota capitale di 10.147 euro viene tralata alla settima rata del piano di ammortamento.

| PIANO DI AMMORTAMENTO ORIGINARIO | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Rata annuale (numero) | Rata (euro) | Debito residuo (100.000 euro) | Quota interessi (euro) | Quota capitale (euro) |
| 1 | 12.950 | 92.050 | 5.000 | 7.950 |
| 2 | 12.950 | 83.702 | 4.602 | 8.348 |
| 3 | 12.950 | 74.936 | 4.185 | 8.765 |
| 4 | 12.950 | 65.733 | 3.747 | 9.204 |
| 5 | 12.950 | 56.069 | 3.287 | 9.664 |
| 6 | 12.950 | 45.922 | 2.803 | 10.147 |
| 7 | 12.950 | 35.267 | 2.296 | 10.654 |
| 8 | 12.950 | 24.080 | 1.763 | 11.187 |
| 9 | 12.950 | 12.334 | 1.204 | 11.746 |
| 10 | 12.950 | 0 | 617 | 12.334 |
| PIANO DI AMMORTAMENTO CON SOSPENSIONE | | | | |
| Rata annuale (numero) | Rata (euro) | Debito residuo (100.000 euro) | Quota interessi (euro) | Quota capitale (euro) |
| 1 | 12.950 | 92.050 | 5.000 | 7.950 |
| 2 | 12.950 | 83.702 | 4.602 | 8.348 |
| 3 | 12.950 | 74.936 | 4.185 | 8.765 |
| 4 | 12.950 | 65.733 | 3.747 | 9.204 |
| 5 | 12.950 | 56.069 | 3.287 | 9.664 |
| 6 | 2.803 | 56.069 | 2.803 | sospesa |
| 7 | 12.950 | 45.922 | 2.803 | 10.147 |
| 8 | 12.950 | 35.267 | 2.296 | 10.654 |
| 9 | 12.950 | 24.080 | 1.763 | 11.187 |
| 10 | 12.950 | 12.334 | 1.204 | 11.746 |
| 11 | 12.950 | 0 | 617 | 12.334 |

Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, nonché quelle di sospensione della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing, non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

4) Il leasing operativo rientra nella sospensione?

No. L'accordo si riferisce espressamente al solo leasing finanziario e si applica alle operazioni di leasing in essere alla data del 28 febbraio 2012. In particolare la sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing può essere richiesta per 12 mesi, se si tratta di operazioni di leasing "immobiliare", e per 6 mesi, nel caso di operazioni di leasing "mobiliare".

5) Le rate non pagate vengono comprese nel periodo di sospensione di 12 mesi?

Sì. La sospensione decorre dalla prima rata non pagata ed è di fatto retroattiva, con una durata di 12 mesi complessivi. Ad esempio, nel caso di un finanziamento con rateizzazione mensile e con tre rate arretrate, la sospensione potrà essere accordata per ulteriori nove mesi. In ogni caso non sono ammissibili i finanziamenti con rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni.


6) Quali finanziamenti a medio-lungo termine sono ammissibili all'allungamento del piano di ammortamento? E a quali condizioni verrà realizzata l'operazione?

Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che risultino in essere al 28 febbraio 2012 e che non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.

Possono essere allungati anche i mutui che hanno beneficiato della sospensione ai sensi dell'Avviso comune del 3 agosto 2009 o del presente accordo. In quest'ultimo caso, la richiesta di allungamento deve essere presentata solo al termine del periodo di sospensione e comunque non oltre il 30 giugno 2013.

Sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario le operazioni di allungamento di finanziamenti il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca. Per i finanziamenti che non rientrano nella casistica appena citata, la banca individuerà un nuovo tasso al quale realizzare l'operazione, previo consenso dell'impresa.

Si riporta di seguito un esempio grafico di un'operazione di sospensione, realizzata allo stesso tasso d'interesse contrattuale.



7) Per quali anticipazioni bancarie è previsto l'allungamento delle scadenze? E a quali condizioni sono realizzate?

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo le forme tecniche per anticipazione di crediti, ad esempio, gli anticipi SBF (Salvo Buon Fine) su effetti o ricevute e gli anticipi su fatture Italia ed estero. Non sono compresi, invece, né i finanziamenti all'importazione (perché non costituiscono un'operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, ma

un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate), né le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti (perché i requisiti di certezza ed esigibilità del credito si verificherebbero solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte contrattuale).

In particolare, l'Avviso si applica a tutti i crediti:

- "certi" (il cui contenuto cioè risulti delimitato e determinato dal titolo) non necessariamente giunti a scadenza, comprese le future anticipazioni di crediti;
- "esigibili" (il cui pagamento avviene presso la banca).

A tale riguardo, le banche utilizzeranno le stesse modalità operative seguite nelle operazioni di credito a breve, senza richiedere nuove cautele.

Tali operazioni non possono inoltre comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.


8) L'allungamento a 270 giorni delle scadenze di credito a breve termine è applicabile sia ai crediti esigibili al momento della presentazione della domanda che alle future anticipazioni?

Sì. Fermo restando che il termine ultimo di presentazione della domanda è il 31 dicembre 2012.

9) Come si realizzano le operazioni di allungamento delle scadenze di credito a breve termine?

L'allungamento può avvenire in un'unica o più soluzioni e il limite di 270 giorni va inteso come dilazione massima in funzione della durata originaria dell'anticipo. Se, ad esempio, la scadenza originaria è di 30 giorni, l'allungamento è di 240 giorni; mentre se la scadenza originaria è di 180 giorni, l'allungamento è di 90 giorni.

Si riportano di seguito due esempi di anticipazione attualmente in essere con una durata originaria rispettivamente di 30 e 180 giorni. L'allungamento a 270 giorni dell'anticipazione prevede nel primo caso un incremento di altri 240 giorni (circa 8 mesi) e nel secondo caso di 90 giorni (circa 3 mesi) rispetto alla durata originaria.



10) Nel caso di sospensione verranno richieste ulteriori garanzie? Se un contratto di mutuo è assistito da una garanzia di un terzo, come avviene la formalizzazione con il garante della modifica delle condizioni?

Nelle "Nuove misure per il credito alle PMI" è stabilito che le operazioni di sospensione non comportano la richiesta di garanzie aggiuntive. Per quanto riguarda invece le garanzie già esistenti, la banca dovrà verificare caso per caso la possibilità di mantenere la copertura anche sul periodo aggiuntivo della vita del finanziamento ed eventualmente realizzare le misure necessarie.

In presenza di garanzie prestate da terzi, quali ad esempio la fideiussione, la banca potrebbe richiedere il consenso del terzo interessato, verificandone la volontà di allungare o meno la garanzia per tutto il periodo ulteriore. Tale verifica potrebbe comportare il rifiuto della sospensione.

11) I mutui che beneficiano di agevolazione pubblica sono ammissibili alle operazioni di sospensione e di allungamento?

Sì. A patto che: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo alle Parti firmatarie e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.